



COMUNE DI SOLEMINIS

Provincia del Sud Sardegna

**** ORIGINALE ****

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Numero 1 Del 19-05-25

Oggetto: Prescrizioni Comunali di prevenzione antincendio, misure di salvaguardia dell'igiene e della sicurezza pubblica annualità 2025.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 42/43 del 6 novembre 2024 con la quale si disponeva lo scioglimento del Consiglio comunale di Soleminis e la nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 136 del 20 novembre 2024 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Soleminis ed è stato nominato il Dott. Siro Podda quale Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 42/43 del 6 novembre 2024 con la quale si disponeva lo scioglimento del Consiglio comunale di Soleminis e la nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 136 del 20 novembre 2024 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Soleminis ed è stato nominato il Dott. Siro Podda quale Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari;

PREMESSO CHE:

- l'incuria delle aree libere non edificate e dei terreni confinanti con i fabbricati, siti all'interno e all'esterno del centro abitato, per la presenza di sterpaglie, rovi, arbusti e erbacce e oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, la mancanza di un'adeguata manutenzione del "verde" da parte dei proprietari, dei conduttori di fondi o aree siti nel territorio comunale, potrebbe avere ripercussioni negative sul decoro dell'area o del quartiere in cui si trovano, possono rappresentare un grave pericolo per l'igiene, la salute, l'incolumità pubblica e dell'ambiente, favorendo il proliferare di animali e insetti nocivi (ratti, zecche, blatte, ecc..) e contribuendo ad incrementare, in concomitanza con l'innalzamento delle temperature nella stagione estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;
- le condizioni climatiche e la presenza e circolazione di animali (cani e gatti) randagi e/o vaganti nel periodo estivo favoriscono la diffusione delle zanzare, zecche ed ogni altro insetto;
- l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo costituisce pericolo sia per l'igiene e la salute pubblica, sia per il possibile innesco di incendi;
- la non corretta manutenzione delle siepi a causa della negligenza dei proprietari e/o dei conduttori delle aree, che non eseguono tempestivamente la corretta cura dei terreni di proprietà provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre i confini della proprietà invadendo la carreggiata stradale, ostacola e crea impedimento alla regolare fruizione della viabilità pubblica, degli interventi di emergenza e alla corretta visione della segnaletica stradale;

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2025 è stato approvato l'aggiornamento 2025 del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025, quale documento di riferimento per il sistema regionale e comunale di protezione civile, articolato in nove parti comprensive delle prescrizioni regionali antincendio, della pianificazione ripartimentale e degli strumenti cartografici e tabellari e finalizzato alla programmazione coordinata delle attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, anche mediante il coinvolgimento delle Organizzazioni di volontariato, dei Gruppi comunali, delle Compagnie Barracellari e degli enti competenti, secondo uno schema organizzativo sinergico e integrato; tale deliberazione prevede:
 - la definizione di un modello organizzativo integrato per la gestione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi;
 - l'aggiornamento delle Prescrizioni regionali antincendio, che disciplinano i comportamenti vietati e le misure di sicurezza;
 - l'individuazione dei Presidi territoriali e delle risorse operative (Corpo Forestale, FoReSTAS, Vigili del Fuoco, volontariato, barracelli ecc.);
 - l'adozione di strumenti cartografici aggiornati e banche dati sugli incendi;
 - l'attivazione di gemellaggi tra Organizzazioni di volontariato di diverse Regioni per rafforzare i presidi durante i mesi a rischio;
 - il coinvolgimento dei Comuni dotati di piano di protezione civile nel coordinamento delle attività di prevenzione;
 - misure di supporto logistico ed economico per il volontariato, incluse anticipazioni per spese sanitarie e convenzioni operative;
 - campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolte alla popolazione;
- Il suddetto provvedimento prevede che il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo è ordinariamente compreso tra il 1° giugno e il 31 ottobre, con possibilità di anticipazione o proroga anche per ambiti territoriali specifici, in relazione all'andamento stagionale e su determinazione della Direzione generale della Protezione Civile;
- le Prescrizioni regionali antincendio, parte integrante del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025, aggiornato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2025, vietano l'accensione di fuochi, compresi gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali, nei periodi e nelle zone a rischio elevato di incendio boschivo, salvo specifiche deroghe e autorizzazioni rilasciate dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale secondo le modalità stabilite dal medesimo Piano;

RITENUTO necessario ed urgente programmare tutti gli interventi ed adottare tutte le misure tese ad eliminare le cause che possono costituire innesco di incendi, creare situazioni potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, al fine di tutelare la salute e l'igiene pubblica, e proteggere l'ambiente;

VISTI:

- il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025 – aggiornamento 2025, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2025, integralmente richiamato e fatto proprio con il presente provvedimento;
- il D.Lgs. n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile e lo designa altresì, all'art.12, c. 5a), quale “responsabile dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica...”;
- la Legge n. 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
- l'art. 29 del Regolamento attuativo del Codice della Strada;
- l'art. 255 del D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;
- Il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali) e, in particolare, l'art. 50, comma 5;
- la L. 689/1981;
- il R.D. 1265/1934;
- il D.Lgs. 285/1992;
- il D.P.R. 495/1992;
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;

Allo scopo di ridurre le cause che possano costituire innesco di incendi, creare situazioni di potenziale pericolo per la circolazione stradale, nonché arrecare serio pregiudizio all'igiene pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l'incolumità delle persone e beni territorialmente esistenti;

ORDINA

1. entro il 1° giugno 2025:

- ai proprietari e/o conduttori dei terreni, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, di ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
 - ai proprietari e/o conduttori di fondi agricoli di realizzare una fascia parafuoco o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
 - ai proprietari e/o conduttori di colture cerealicole di realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
 - ai proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate, di realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo tutto il perimetro confinante con il bosco;
 - ai proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo, siano essi enti pubblici o soggetti privati, di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, ricadenti nel centro abitato e nelle periferie ad esso adiacenti, entro un raggio di metri 50 dalle ultime abitazioni ricadenti in area urbana, nonché nelle aree produttive extraurbane, di procedere ciclicamente e, successivamente, ogni qualvolta si renda necessario, alla pulizia e manutenzione dei luoghi, alla cura e alla bonifica degli stessi mediante falciatura dell'erba, regolazione delle siepi, rimozione dei residui di falciatura e taglio e conseguente smaltimento secondo le modalità previste dalla legge e/o eventuale aratura superficiale (20 - 30 centimetri), nonché all'allontanamento dei rifiuti di qualsiasi natura eventualmente presenti;
 - ai proprietari, ai conduttori o detentori di cortili o fondi di cui sopra, di detenere per non più di una settimana raccolte di acque permanenti in pozzi, cisterne, recipienti senza una difesa meccanica o tecnica che impedisca lo sviluppo di zanzare;
 - ai proprietari, ai conduttori o detentori di fabbricati urbani fatiscenti di tenere gli stessi sgombri da immondizie, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione dell'erba sia all'interno dell'area sia su quelle prospicienti sulla pubblica via;
 - a tutti i cittadini di evitare il deposito di cibo o di avanzi che possano fungere da richiamo e sostentamento per gli animali randagi e/o vaganti;
 - ai proprietari di cani di custodire i loro animali presso le proprie abitazioni evitando di lasciarli vagare liberi nel centro abitato e nelle campagne circostanti, di sottoporli ai controlli sanitari, di provvedere alla loro cura e disinfestazione ogni qualvolta sia necessario, avvalendosi della consulenza del Servizio Veterinario, e provvedendo a garantire uno spazio adeguato nel proprio cortile, sufficientemente curato;
 - ai proprietari e conduttori delle greggi il divieto di pascolo per un raggio di almeno 100 mt. dal perimetro urbano;
2. all'A.N.A.S. S.p.A., alle Amministrazioni ferroviarie, alle Province, ai Consorzi di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, di provvedere, entro il 1° giugno 2025, al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza, per una fascia di almeno 3 metri, ovvero, qualora di larghezza inferiore, per l'intera pertinenza;
3. la pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi (fuori dall'area urbana) è consentita, nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ed esclusivamente ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;
4. ai proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sia di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche) nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, siti all'interno del perimetro urbano (centro abitato), di effettuare entro il 1° giugno 2025 un'accurata opera di pulizia dell'intera area, estirpando o tagliando le erbacee, le sterpaglie e la vegetazione incolta con la rimozione di tutto il materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, che possono causare incendi;
5. ai proprietari e/o conduttori di fondi agricoli e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo di contenere le siepi entro le proprietà private senza che queste possano ostacolare in alcun modo la transitabilità stradale, con il taglio dei rami e delle radici di piante che protendono oltre il confine della proprietà e che creano impedimento al regolare pubblico passaggio e impediscono la corretta visione della segnaletica stradale.
6. ai proprietari e ai gestori di elettrodotti di eliminare tutti i contatti di fronde con le linee elettriche aeree nude, attraverso il taglio di rami o il taglio raso (per una fascia di almeno 3 metri per la media tensione e

di 1 metro per la media tensione) di alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con il movimento, generare incendi nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo; di provvedere a predisporre un piano di manutenzione da attuare prima dell'inizio del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo; i proprietari dei terreni devono consentire l'accesso ai loro fondi per l'esecuzione dei suddetti lavori, previa richiesta mediante raccomandata A/R da parte del proprietario o del gestore delle linee elettriche; nei casi in cui i proprietari dei terreni non consentano l'accesso ai fondi per l'esecuzione dei lavori entro 15 giorni, i proprietari e i gestori di elettrodotti, devono segnalare il fatto al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ed avvisare i proprietari dei terreni che hanno l'onere di adempiere alle prescrizioni antincendio, precisando le modalità.

Le situazioni su descritte dovranno essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui alle Prescrizioni Regionali antincendio (dal 1° giugno al 15 ottobre), quindi le aree e i fondi di cui sopra devono essere tenuti puliti per l'intera stagione, provvedendo a ripulirli tutte le volte che si renderà necessario.

In base all'andamento meteorologico stagionale, il periodo in cui vige lo stato di "elevato pericolo di incendio boschivo" (1° giugno – 31 ottobre), durante il quale devono essere eseguite le operazioni sopra elencate, può essere modificato anche per ambiti territoriali specifici, così come stabilito dalle Prescrizioni Regionali antincendio e comunque secondo le indicazioni fornite dalla Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it), di cui sarà data tempestiva comunicazione alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito web del Comune e mediante comunicato stampa.

Tali disposizioni si applicano anche alle aree extraurbane del territorio, qualora confinino con il centro abitato di comuni limitrofi, entro un raggio di metri 50 dalle ultime abitazioni ricadenti in area urbana di tali comuni contermini.

AVVERTE

- che l'autorità competente, per quanto disposto con il presente atto, è il Sindaco, o Suo sostituto, al quale nei tempi e nei modi di legge potranno essere inoltrati scritti difensivi;
- che la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, fatta salva l'azione penale, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 come disposto dal comma 1 bis, dell'art. 7 bis, del D.Lgs. 267/2000;
- che qualora i soggetti che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano entro il termine del 1° giugno disposto con la presente ordinanza, il comune di Soleminis eseguirà direttamente, previa diffida a provvedere entro 7 giorni, gli interventi necessari addebitandone le spese agli inadempienti interessati, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste;
- che agli eventuali contenziosi relativi alla violazione della presente Ordinanza verranno applicati i principi stabiliti dalla Legge 689/1981 e ss.mm.ii.

SANZIONI

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alla presente Ordinanza, "La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal D.L. 08.09.2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8.11.2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8; normativa che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000 per le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni:
 - articolo 8, comma 1 "Azioni vietate nel periodo di elevato pericolo";
 - articolo 9 "Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di elevato pericolo";
 - articolo 10 "Manifestazioni pirotecniche nel periodo di elevato pericolo";
 - articolo 11 "Riduzione delle biomasse combustibili e apertura e ripulitura dei viali parafuoco";
 - articolo 12 "Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali";
 - articolo 13 "Pianificazione degli abbruciamenti";
 - articolo 14 "Sospensione delle autorizzazioni";
 - articolo 15 "Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di elevato pericolo";
 - articolo 16 fasce a presidio dei "Terreni e fabbricati";
 - articolo 17 "Strade e pertinenze stradali";
 - articolo 18, comma 2, fasce a presidio dei "Depositi di materiale infiammabile o combustibile";
 - articolo 19, rimozione dei "Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali";
 - articolo 20 "Linee e cabine elettriche";
 - articolo 24 "Insediamenti turistico-ricettivi e simili".
2. Restano ferme le sanzioni accessorie di cui all'articolo 24, comma 5, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che prevede, in caso di violazione dei precetti di cui al comma 1, lettera f), della stessa legge da parte di esercenti di attività turistiche o agrituristiche, la sospensione della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività, con efficacia decorrente fino al termine dell'accertata ottemperanza ai precetti medesimi.

Le violazioni di cui ai punti n. 4 e n. 5 del dispositivo della presente Ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 7 bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 75,00 e non superiore a euro 500,00. È ammesso il pagamento in misura ridotta pari a euro 150,00. In caso di mancata oblazione si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n.689.

Per quanto non annoverato nella presente Ordinanza, si rimanda alle prescrizioni e disposizioni in materia di Prevenzione Incendi prescritte con allegato alla Delibera della Giunta Regionale Delibera del 29 gennaio 2025, n. 5/48 "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025". Contestualmente all'accertamento di violazione alle norme di cui alla presente ordinanza, sarà emessa, a carico del trasgressore, specifico provvedimento ordinativo contenete l'intimazione a provvedere entro il termine di 7 giorni dell'avvenuta notifica. Trascorso il termine imposto per la pulizia delle aree, senza che l'obbligato abbia ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore, procedendo, altresì, ai sensi dell'art. 650 del Codice penale, ad informare l'Autorità Giudiziaria competente;

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, alle Forze dell'Ordine ed a tutti soggetti incaricati di vigilanza in materia ambientale il controllo, la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza nonché l'applicazione delle sanzioni per quanto di competenza.

al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano il monitoraggio, per la corretta osservanza delle presenti disposizioni;

a tutti gli Enti terzi operanti nel territorio comunale, la pulizia delle aree di propria pertinenza.

DISPONE

Di dare notorietà al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, l'inserimento sul sito istituzionale dell'Ente nonché di divulgarlo nei consueti modi di diffusione.

AVVERTENZE

In caso di inadempienza, il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio in via sostitutiva, di dette operazioni, con rivalsa delle spese sostenute e dei maggiori oneri relativi a carico degli obbligati.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 41 e segg. del D. Lgs. n. 104/2010 ovvero, entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 e segg. Del D.P.R. n. 1199/1971.

DISPONE INOLTRE

che presente Ordinanza venga trasmessa a:

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Cagliari;
Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano;
Locale Stazione Carabinieri;
Locale Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
Servizio Tecnico-Manutentivo;
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale;
Provincia Sud Sardegna;
ANAS Spa;
ARST;
Direzione generale FoReSTAS;
Assessorato Ambiente Regione Autonoma della Sardegna;
Direzione generale della protezione civile della regione autonoma della Sardegna.

Il Commissario Straordinario
Dott. Siro Podda

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)